



Ordinanza Sindacale n. 12 del 10/02/2026

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI VENDITA DI BEVANDE DI OGNI TIPO CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO NONCHÉ LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEL VENARDÌ GNOCOLAR - EDIZIONE 2026.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 1351 del 23 dicembre 2025 è stato individuato il Comitato Benefico Festa della Renga quale organizzatore, della tradizionale sfilata carnevalesca del “Venardì Gnocolar”, che quest’anno si terrà lungo alcune vie e piazze cittadine venerdì 13 febbraio 2026;

- Rilevate le esigenze di ordine pubblico e di incolumità pubblica, comunicate dalla Questura di Verona in data 10 febbraio 2026 al fine della predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della sfilata del “Venardì Gnocolar”;
- Valutato, infatti, che in occasione della citata manifestazione, le bevande contenute in bottiglie di vetro, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro, vengono abbandonati ovunque lungo il percorso della sfilata e nelle aree attigue, e che gli stessi possono costituire, in caso di emergenza e di fuga, fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono alla manifestazione;
- Valutata, altresì, la necessità di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando l’introduzione e l’uso di bombolette contenenti sostanze al peperoncino ed urticanti (gas oleoresium capsicum);
- Ritenuto, pertanto, necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, con l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini e gli eventuali turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza la sfilata del “Venardì Gnocolar”;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, con il termine incolumità pubblica si intende il bene sociale della “integrità fisica della popolazione”;
- Richiamato l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede espressamente che “il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- Ritenuto, altresì, opportuno richiamare, in materia di utilizzo di stoviglie per asporto e/o consumazione di alimenti e bevande durante le manifestazioni temporanee sul suolo pubblico, quanto previsto dalla propria ordinanza n. 43 del 18 maggio 2010 (come modificata con le ordinanze n. 65 dell'1 giugno 2011 e n. 4 del 17 gennaio 2012), circa l'obbligo di utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile/compostabile oppure di materiale plastico riciclabile (polipropilene);
- Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente condiviso con la Questura di Verona ;
- Ritenuto, con i poteri conferiti dall'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L., di adottare un provvedimento che imponga i divieti sopra descritti, al fine di garantire l'incolumità e la salute pubblica lungo il seguente percorso della sfilata: P.le Cadorna, proseguirà lungo ponte della Vittoria, via Diaz, Corso Cavour, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Via San Zeno in Oratorio, Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, Via San Giuseppe, Piazza Corrubio, Piazza Pozza, fino a Piazza San Zeno ;

Visti:

- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

in occasione della sfilata del Venardi Gnocolar, a partire dalle ore 11:00 alle ore 21:00 del 13 febbraio 2026, lungo il percorso della manifestazione e in Piazza San Zeno:

- 1. SIA VIETATA LA DETENZIONE** di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro;
- 2. SIA VIETATA LA VENDITA** per asporto da chiunque effettuata, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro;
- 3. che la SOMMINISTRAZIONE** di bevande, di qualsiasi tipo, avvenga esclusivamente mediante l'utilizzo di stoviglie e bicchieri biodegradabili/compostabili, o di materiali plastici riciclabili (polipropilene), fatti salvi gli spazi regolarmente concessi a plateatico a pubblici esercizi. È vietato l'uso di stoviglie in porcellana o materiali simili, nonché di bicchieri o bottiglie di vetro.

La somministrazione di cibi e bevande è consentita all'interno degli esercizi commerciali e nei plateatici, presenti lungo il percorso;

- 4. SIANO VIETATI** l'introduzione e l'uso di bombolette contenenti sostanze urticanti;

Le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciale legittimato alla vendita al dettaglio per asporto e in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori

automatici e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Resta rispettivamente ai sensi degli artt. 87 del T.U.L.P.S. e 6, comma 4, della l.r. 21 settembre 2007, n. 29:

per gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche: il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
per il “Comitato Benefico Festa de la Renga”: il divieto di somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

A V V I S A

che ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 43 del 18 maggio 2010, come modificata con ordinanze n. 65 dell'1 giugno 2011 e n. 4 del 17 gennaio 2012, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente stoviglie in materiale biodegradabile/compostabile oppure plastico riciclabile (polipropilene).

Si avverte che, in caso di inottemperanza al disposto di cui ai precedenti punti 1) e 4), il contravventore sarà deferito all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p., mentre, nel caso di violazione alle norme del Regolamento comunale di Polizia Urbana e della citata ordinanza 43/2010 e successive modificazioni, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente atto, che ha effetto immediato, viene inviata all'Ufficio Stampa per essere adeguatamente pubblicizzata sui quotidiani e sulle televisioni locali e trasmessa alla Questura, alla Prefettura, alla Circoscrizione 1^a, alla Polizia Locale, allo Sportello Unico Eventi, alle Associazioni dei commercianti e dei pubblici esercenti Confcommercio e Confesercenti, al Comitato Benefico Festa de la Renga e agli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio in occasione della manifestazione.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni della notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Firmato digitalmente da :
VICESINDACA
BARBARA BISSOLI